CIRCOLARE INFORMATIVA: DICEMBRE 2018

FATTURA ELETTRONICA E DOPPIO INTESTATARIO DI UNA FATTURA

L'applicativo dell'agenzia delle Entrate e i programmi di fatturazione elettronica non consentono l'indicazione, nella stessa e-fattura, dei dati di più committenti, in nessun caso.

Fatture B2B (fattura emessa verso soggetti con p.iva)

L'agenzia delle Entrate ricorda che non è «plausibile l'emissione di una fattura cointestata verso cessionari/committenti soggetti passivi Iva (B2B)».

Fatture B2C (fattura emessa verso soggetti privi di partita iva)

Nei confronti di privati consumatori (B2C) si ritengono applicabili le stesse regole seguite per lo spesometro, quindi, come nello speso metro cambo macroblocco «CessionarioCommittente» (sezione «Identificativi Fiscali») andranno riportati i «dati di uno solo dei soggetti» (risoluzione 5 luglio 2017, 87/E, risposta 8).

Molto probabilmente ci sarà un chiarimento ADE in cui verrà suggerito di indicare ulteriori intestatari nei campi NOTE.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73 **E-Mail** posta@studiodileone.it **Web** www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n**. 1491A**

ESEONERI FATTURA ELETTRONICA PER MEDICI - FARMACISTI – ASD
ATTENZIONE AI LIMITI

MEDICI:
L'esonero degli operatori sanitari dall'obbligo di emettere fattura elettronica incontra due tipologie di limiti:
- il primo di ordine temporale in quanto le operazioni che non dovranno essere documentate con tracciato xml attraverso il Sistema di interscambio sono solamente quelle effettuate nel 2019.
- il secondo di tipo oggettivo: l'esclusione da un punto di vista oggettivo riguarda unicamente le fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria: tutto ciò che non viene quindi trasmesso tramite questo canale, funzionale alla elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, va documentato con emissione di una fattura elettronica.

FARMACISTI:
Altro emendamento approvato riguarda la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri obbligatoria dal 1° gennaio 2020, e anticipata al 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a 400mila euro.

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE:
Le associazioni sportive senza scopo di lucro affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva che svolgono attività sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime speciale Iva e imposte dirette di cui alla L 398/1991:

- sono esonerate dall'obbligo della fattura elettronica a condizione che, nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65mila euro;

- devono, nel caso i cui i predetti proventi siano superiori a 65mila euro, assicurare che i loro committenti o cessionari soggetti passivi d'imposta emettano per loro conto la fattura elettronica.

ROTTAMAZIONE-TER CARTELLE ESATTORIALI

Con gli artt. da 3 a 5, DL n. 119/2018 sono riaperti i termini per la definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2017 (c.d. "rottamazione-ter")

La "nuova" definizione agevolata interessa le somme nei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2017e consente l'estinzione del debito,senza sanzioni e interessi

La definizione:

- si perfeziona con il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale e interessi nonché somme maturate a favore dell'Agente della riscossione (a titolo di aggio / rimborso spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento)

- non può essere richiesta per le somme iscritte a ruolo riguardanti:
- recupero di aiuti di Stato;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- multe / ammende / sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti / sentenze penali di condanna;
- sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi / premi dovuti dagli Enti previdenziali.
- Per le sanzioni relative alle violazioni del Codice della strada la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi.

NB: per i soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata ex DL n. 148/2017 (c.d. "rottamazione-bis"), e che hanno provveduto, entro il termine differito al 7.12.2018, all'integrale pagamento delle somme in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, è previsto il differimento automatico dell'importo residuo ancora dovuto, il cui versamento va effettuato in 10 rate consecutive di pari ammontare con scadenza il 31.7 e il 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2019.

Il soggetto interessato è automaticamente ammesso a tale beneficio della "rottamazione-ter" e non è tenuto alla presentazione di una nuova dichiarazione di adesione.

(segue)

Per aderire alla rottamazione ter il soggetto interessato deve:
* presentare il mod. DA-2018 entro il 30.4.2019;
* effettuare il versamento di quanto dovuto in unica soluzione / prima rata entro il 31.7.2019.

Attenzione: è disposto l'annullamento automatico in data 31.12.2018 dei debiti di importo residuo, al 24.10.2018,fino a €1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2010 ancorché riferiti a cartelle oggetto della "rottamazione-ter".
In tal caso non è richiesto alcun adempimento da parte del soggetto interessato.

ADEMPIMENTI RICHIESTI
Ai fini della definizione il soggetto interessato deve:
- manifestare la volontà di avvalersene presentando l'istanza entro il 30.4.2019con l'apposito mod. DA-2018;
- effettuare il pagamento delle somme dovute:
  - in unica soluzione entro il 31.7.2019;

  ovvero
  - in un massimo di 18 rate di pari importo (fanno eccezione le rate scadenti nel 2019 pari al 10% ciascuna del totale importo dovuto)

Nel caso di rateizzazione sul pagamento delle rate sono dovuti, a decorrere dall'1.8.2019, gli interessi del 2% annuo.

Non è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR n. 602/73 prevista in caso di temporanea situazione di difficoltà del contribuente.

Presentata la domanda con l'apposito modello DA-2018 l'Agente della riscossione:

- fornisce al debitore i dati necessari per l'individuazione dei carichi definibili presso i propri sportelli / nell'area riservata del proprio sito Internet;

- entro il 30.6.2019 l'ADE comunica al debitore l'accoglimento della domanda nonché quanto dovuto ai fini della definizione, l'importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse ovvero l'eventuale diniego della stessa.

(segue)

Dove si possono pagare le rate della Definizione agevolata 2018:
- portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
- App EquiClick;
- sportelli bancari;
- uffici postali;
- home banking;
- punti Sisal e Lottomatica;
- tabaccai convenzionati con Banca 5;
- sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
- Postamat;
- compensazione con i crediti commerciali nei confronti della Pubblica amministrazione;
- sportelli di Agenzia delle entrate–Riscossione.

Conseguenza di mancato pagamento di una rata o pagamento in ritardo oltre 5 gg:
chi non paga le rate, ma anche chi paga in misura ridotta o in ritardo oltre 5 giorni , perde i benefici previsti della Definizione agevolata 2018. Gli eventuali versamenti effettuati saranno, comunque, acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

ROTTAMAZIONE TER – MODIFICHE AL DECRETO (modifiche previste dalla finanziaria 2019 già riportate nell'articolo precedente)

- Introduzione della tolleranza di cinque giorni per tutte le scadenze: il lieve inadempimento scatterà già per la scadenza del prossimo 7 dicembre 2018.

- Con la domanda di adesione si potrà ottenere il Durc: revoca in caso di decadenza.

- Aumento del numero delle rate: con le modifiche apportate in Senato il numero delle rate aumenta da 10 a 18, resta comunque fermo il limite massimo di cinque anni del periodo di dilazione. Mentre per il 2019 restano le rate di luglio e novembre, ciascuna pari al 10% del totale, a decorrere dal 2020 le rate diventano quattro, con scadenza a febbraio, maggio, luglio e novembre di ciascun anno. In sostanza, si riduce l'importo unitario della rata di rottamazione ma resta fermo l'arco temporale di cinque anni per concludere i pagamenti

  Rate 2019: n. 2 (luglio e novembre)
  Rate 2020-2023: n. 4 (febbraio, maggio, luglio e novembre)
  Totale: n. 18 rate

INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI OBBLIGATORIO

La finanziaria 2019 introduce l'obbligo di invio telematico dei corrispettivi:

- **dal 01/07/2019** scatta l'obbligo di inviare telematicamente e giornalmente tutti i corrispettivi per le ditte con volume di affari superiore a euro 400.000
- **dal 01/01/2020** l'obbligo e generalizzato a tutti coloro che hanno un registratore fiscale

L'obbligo di inviare telematicamente i corrispettivi potrà essere soddisfatto attraverso un **registratore telematico**.

Per adeguarsi sarà probabilmente concesso un credito d'imposta pari al 50% della spesa sostenuta per l'acquisto di registratori di cassa idonei.

Parallelamente all'avvio dell'obbligo di trasmissione dei corrispettivi previsto per il 2019, l'AD di Sogei ha annunciato che saranno previste:

- la generazione e invio delle fatture dai registratori telematici
- la definizione delle regole tecniche di colloquio tra il registratore telematico ed il sistema fatture e corrispettivi
- la realizzazione delle funzionalità che devono essere esposte affinché un registratore telematico possa colloquiare col SDI mediante i servizi e i dispositivi richiamabili dal registratore telematico per l'invio delle fatture elettroniche
- evoluzione dell'interfaccia grafica di monitoraggio dei flussi affinché gli esercenti possano verificare sia la trasmissione delle fatture effettuate dal registratore telematico, sia delle fatture definitivamente emesse

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73 **E-Mail** posta@studiodileone.it **Web** www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n**. 1491A**